



**COMUNE di
GEMONADEL FRIULI**

**SETTORE TRIBUTI - FINANZE - PERSONALE
SERVIZIO FINANZIARIO**

Piazza del Municipio n° 1 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
c.f. e p. IVA 00311520308

tel + 39 0432 973211
fax + 39 0432 971090

www.comune.gemona-del-friuli.ud.it
comune.gemona-del-friuli@halleypec.it

Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2024 mediante procedura aperta.

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

DISCIPLINARE DI GARA	
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	
2.1 Documenti di gara	
2.2 Chiarimenti	
2.3 Comunicazioni	
3. DESCRIZIONE TECNICO ECONOMICA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO.....	
4. DURATA DELL' APPALTO E OPZIONI	
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
6. REQUISITI GENERALI	
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1 Requisiti di idoneità	
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	
8. AVVALIMENTO.....	
9. SUBAPPALTO	
10. DICHIARAZIONE ART. 93 Co. 3	
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	
15. DICHIARAZIONI E CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A	
15.1 Documentazione relativa a situazioni di controllo ex art. 2359 Codice Civile.....	
15.2 Ulteriori precisazioni	
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA DA INSERIRE NELL' AREA “RISPOSTA BUSTA TECNICA” DELLA RDO ONLINE).....	
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL' AREA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO ONLINE).....	

18.	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	
18.2	Criterio di valutazione dell'offerta economica.....	
18.3	Metodo di attribuzione dle punteggio per l'offerta tecnica	
18.4	Metodo di attribuzione del punteggio per l'offerta economica.....	
18.5	Metodo per il calcolo del punteggio complessivo.....	
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
20.	COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	
23.	AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	

PREMESSE

Il documento regola la partecipazione alla procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) per l'affidamento del servizio di tesoreria per conto del Comune di Gemona del Friuli, di cui al Bando di gara, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 22/11/2019

Il presente Disciplinare fa parte integrante e sostanziale del Bando di gara, approvato con Determinazione n. 640 del 19/11/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Gemona del Friuli relativamente alla procedura d'appalto sopra citata.

Il codice NUTS è ITH42.

CIG 8107381672

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è individuato nella dott.ssa Daniela Ponta tel 0432973235 ragioneria@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it.

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO.

La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- Titolo V° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Articolo 164 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e gli altri articoli esplicitamente citati nel testo del presente disciplinare di gara;
- Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 27/09/2019.
- Dal codice civile.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'intera procedura viene espletata in **modalità telematica** ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.i.m. sul Portale eAppalti FVG <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Portale” o “Piattaforma”) all'interno della “Cartella di Gara” relativa alla Procedura.

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà, se non già registrato, effettuare la registrazione al Portale <https://eappalti.regione.fvg.it> - sezione “Servizi per gli Operatori Economici” - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito. Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.

La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/software-verifica>.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate

nel documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all’interno dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.

Il concorrente con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale si intenderà pertanto direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Gemona del Friuli ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e allegati modelli di dichiarazione;
- 3) Documentazione tecnica: Schema di convenzione.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.gemona-del-friuli.ud.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché su Portale eAppaltiFVG all’indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it> nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il Portale, una volta registrati, tramite l’area “Messaggi” della RDO, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase e, pertanto, alle stesse non verrà fornito alcun tipo di riscontro.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile vengono fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” dello stesso, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso” nonché all’indirizzo <http://www.comune.gemona-del-friuli.regione.fvg.it> – Amministrazione trasparente – sezione “Bandi di gara e contratti”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) e la casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.i.m., **ESCLUSIVAMENTE** mediante l’apposita area “**Messaggi**” della **RdO on line (busta amministrativa e tecnica)**.

Con l’accesso alla RdO on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RdO on line ad esso riservata.

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 s.i.m., si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai Concorrenti tramite la funzionalità Messaggi della RdO on line.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DESCRIZIONE TECNICO ECONOMICA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di convezione, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.

I dati relativi ai movimenti finanziari negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Comune di Gemona del Friuli	2016	2017	2018
Fondo cassa al 01.01	2.088.127,24	1.375.770,70	1.648.871,74
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00
Riscossioni	14.386.247,50	16.960.460,15	12.926.026,29
Pagamenti	15.098.604,04	16.687.359,11	12.171.222,84
Nr. reversali emesse	4497	4928	4991
Nr. mandati emessi	3393	3565	3662

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

La durata dell'appalto è **di anni cinque (5) con l'opzione di rinnovo per uguale periodo** qualora ricorrano le condizioni legge.

Nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro la scadenza, il servizio dovrà essere assicurato alle stesse condizioni fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione,

nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Non saranno ammessi al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e verranno esclusi i concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano anche la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti e ss. mm. ii.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>

Operatore economico)

secondo le istruzioni ivi contenute.

Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE (con indicazione della gara di partecipazione) ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e ss.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt.13 e/o 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.m.i.

c) iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle cooperative (R.R.C.) (Solo per società cooperative);

d) di essere iscritto all'albo delle imprese che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La dichiarazione è resa nel DGUE.

7.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Non è richiesta.

7.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1) Devono aver svolto nell'ultimo triennio (2016-2017-2018), con buon esito, almeno (due) 2 servizi di Tesoreria per Regione, Province, Comuni, Unioni di Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dichiarazione resa nel DGUE e nell'allegato 2 e inserite nella busta amministrativa

2) Aver effettuato nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) operazioni di riscossione e pagamento mediante l'utilizzo dell'ordinativo informatico a firma digitale per almeno (due) 2 enti territoriali.

Dichiarazione resa nel DGUE e nell'allegato 2 e inserite nella busta amministrativa

3) Deve aver attivo o impegnarsi ad attivare uno sportello, non completamente automatizzato, sito all'interno del territorio comunale (v. art. 5 convenzione)

Dichiarazione resa nel DGUE e nell'allegato 2 e inserite nella busta amministrativa

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In caso di servizi prestati presso privati la stazione appaltante richiederà i documenti direttamente all'operatore economico.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Si precisa che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del codice.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e ss.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di cui al **punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di cui all'art. 7.1

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Sono vietate la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) e della legge 136/2010. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del codice.

10. DICHIARAZIONE ART. 93 Co. 3

Non è richiesta alcuna dichiarazione di impegno

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad Euro 600,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore delle singole stazioni appaltanti**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento presso c/c di Tesoreria dei singoli Enti con la seguente causale "cauzione provvisoria per la procedura aperta RDO rfq_11887"
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del **soggetto garante**;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per *180* giornidal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La/Le garanzia/e fideiussoria/e devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- a) originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario;

- b) copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio;
- c) copia scansionata dell'originale sottoscritto con firma tradizionale, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale della Ditta concorrente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice ovvero del:

- del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50 %, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo ed al periodo successivo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari. Si precisa che l'Ente provvederà allo svincolo a mezzo lettera PEC o mediante comunicazione nella messaggistica della RDO e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.

Nel caso in cui il concorrente intenda fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice dovrà esplicitarlo nella dichiarazione di cui all'allegato 2.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Nulla è dovuto per i lotti di importo inferiore a 150.000,00 euro.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il **plico elettronico** contenente l'offerta (documentazione amministrativa ed offerta economica) deve essere prodotto **esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG** secondo le modalità esplicitate nelle *“Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”*, reperibili nell'area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all'interno dell'Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.

Il plico elettronico deve essere inserito e trasmesso nel Portale dall'operatore economico **entro le ore e il giorno indicati nel bando di gara.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

La presentazione dell'offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Gemona del Friuli ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento della documentazione nel Portale con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezioni diverse a quelle relative alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella *“Busta”* dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione.**

Il plico elettronico è composto da:

- “Busta amministrativa – Documentazione amministrativa”;
- “Busta tecnica – Offerta economica”;
- “Busta economica – Offerta economica”.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica, devono essere **sottoscritte** con **firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi di Legge. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta amministrativa”, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora incorso, il Comune di Gemona del Friuli potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune di Gemona del Friuli sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La richiesta di produzione della documentazione necessaria sarà effettuata dalla Stazione appaltante con le modalità descritte al precedente punto 2.3 "Comunicazioni", tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO on line. Così come pure la documentazione di riscontro da parte dell'operatore economico dovrà essere inoltrata mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO on line. **Non sono ammesse altre forme di comunicazione.**

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Istanza di partecipazione di cui all'allegato 1
-----------------------------------	---

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione dell'allegato 1- sottoscrizione digitale – inserimento nella sezione dedicata sezioni dedicate nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa
---------------------------	---

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando la forma di partecipazione nella sezione “Istanza di partecipazione” e compilando successivamente le relative sezioni condizionali indicate dal sistema a seguito della forma di partecipazione selezionata.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e sottoscritta con firma digitale e sottoscritta da:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o nomina ad una carica speciale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione di cui all'allegato 2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione dell'allegato 2 – sottoscrizione digitale – caricamento nella Sezione dedicata nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

- La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando l'allegato 2.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente - caricamento nella Sezione dedicata nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area Risposta Busta Amministrativa.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

- b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in allegato 1bis "Dichiarazione complementare al DGUE";
- c) dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione (parte III) che dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- d) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".
- e) Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
- Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
 - Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
 - Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
 - Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdeciescp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella parte IV del DGUE devono essere dichiarati i requisiti di idoneità, di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7 del presente disciplinare di gara.

4.DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in <u>Allegato 2bis</u>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente - caricamento nella Sezione dedicata nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria;
- nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 110 comma 4 o la fattispecie di cui all'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 6.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all'Impresa mandataria o all'Organo comune.

5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ Passoe Operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il Passoe deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ Passoe Operatore economico n. 12).

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Cauzione provvisoria
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. [in alternativa] Scansione dei documenti sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<u>Documentazione da produrre nel caso di avvalimento</u>
	1) Formulario "DGUE – Elettronico" generato utilizzando il file modello "DGUE_Elettronico.xml" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte VI;

	<p>2) Dichiarazione modello Allegato 2bis - Dichiarazione complementare al DGUE;</p> <p>3) Dichiarazione modello Allegato 4- Modello per l'avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D. Lgs. 50/2016)</p> <p>4) Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>1), 2) e 3) Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.</p> <p>4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.</p>

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**
- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART. 2359 CODICE CIVILE

In caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, dovrà essere prodotta idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.

15.2 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO di qualifica.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nella sezione denominata "Busta Amministrativa" della "RDO di qualifica".

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, ove non diversamente specificato, devono essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti o dai procuratori dei soggetti interessati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA DA INSERIRE NELL'AREA "RISPOSTA BUSTA TECNICA" DELLA RDO ON LINE

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online dovrà essere inserita, **pena esclusione**, la documentazione sotto richiesta.

Modalità operative

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito precisati.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	OFFERTA TECNICA mediante l'utilizzo dell'allegato 5 Punteggio massimo 70 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Con riferimento all'offerta tecnica, il concorrente dovrà indicare:

criterio 1: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa.

Il concorrente dovrà indicare in punti percentuali lo spread (+) rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito al valore medio del mese precedente.

<i>Migliore offerta (spread più alto) = massimo punteggio</i>

Lo spread va espresso in termini %.

Sono consentiti 2 decimali dopo la virgola (es. 0,01%). Qualora il concorrente offra uno spread con tre decimali dopo la virgola, ai fini dell'applicazione della formula si arrotonderà secondo quanto di seguito indicato. Qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5, allora il valore verrà arrotondato alla seconda cifra decimale superiore (es. 1,115% sarà arrotondato ad 1,12%). Qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 allora il valore verrà troncato alla seconda cifra decimale inferiore (es. 1,114% sarà pari ad 1,11%).

Lo spread offerto non deve essere negativo.

Qualora il concorrente offra un valore inferiore a zero, s'intende offerto, ai fini dell'applicazione della formula e ai fini contrattuali, uno spread pari a zero.

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread minori o uguali a zero.

Nel caso in cui tutte le offerte siano identiche o pervenga un'unica offerta, il punteggio assegnato al sub criterio in parola sarà pari al massimo previsto.

criterio 2: Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.

Il concorrente dovrà indicare in punti percentuali lo spread (+ o -) rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito al valore medio del mese precedente.

<i>Migliore offerta (spread più basso) = massimo punteggio</i>
--

Lo spread va espresso in termini %.

Sono consentiti 2 decimali dopo la virgola (es. 0,01%). Qualora il concorrente offra uno spread con tre decimali dopo la virgola, ai fini dell'applicazione della formula si arrotonderà secondo quanto di seguito indicato. Qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5, allora il valore verrà arrotondato alla seconda cifra decimale superiore (es. 1,115% sarà arrotondato ad 1,12%). Qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 allora il valore verrà troncato alla seconda cifra decimale inferiore (es. 1,114% sarà pari ad 1,11%).

Lo spread offerto può anche essere di valore negativo (es. -0,01%).

In ogni caso lo spread offerto non può essere maggiore di 2%; si precisa che qualora il concorrente offra un valore superiore s'intende offerta la percentuale in parola.

Si ricorda che il tasso finale applicato non può essere inferiore a 0, pertanto laddove sia negativo si applicherà un valore convenzionale pari a 0.

Nel caso in cui tutte le offerte siano identiche o pervenga un'unica offerta, il punteggio assegnato al sub criterio in parola sarà pari al massimo previsto.

criterio 3: Numero di tesorerie comunali gestite in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione dell'offerta.

Il criterio è di tipo tabellare, quindi verranno attribuiti i punteggi come da tabella di cui al successivo punto 18.3 sulla base del numero di tesorerie gestite dichiarate nell'offerta tecnica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO ONLINE)

Gli operatori economici devono allegare, a **pena di esclusione**, all'interno della Busta economica, il file dell'offerta economica, costituita dal **compenso annuo forfettario onnicomprensivo**, allegato al presente disciplinare (allegato 6) che deve contenere tutti gli elementi ivi indicati.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di offerta mediante l'utilizzo, dell'allegato 6 Punteggio massimo 30 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Nel punteggio assegnato verranno mantenuti due decimali dopo la virgola. Ai fini dell'applicazione della formula si arrotonderà secondo quanto di seguito indicato. Qualora la terza cifra decimale sia pario superiore a 5, allora il valore verrà arrotondato alla seconda cifra decimale superiore. Qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 allora il valore verrà troncato alla seconda cifra decimale inferiore.

Il corrispettivo annuale forfettario onnicomprensivo offerto non potrà superare la cifra di euro 6.000,00 (al netto dell'IVA di legge).

L'offerta superiore ad euro 6.000,00 (al netto dell'IVA di legge) sarà considerata inammissibile e pertanto il concorrente verrà escluso dalla gara.

Nel caso in cui tutte le offerte siano identiche o pervenga un'unica offerta, il punteggio assegnato al criterio di cui sopra sarà pari al massimo previsto.

AVVERTENZE

La busta di “Risposta Economica” **dovrà essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare, validamente il concorrente stesso. Nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri.

Si precisa che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

Una volta espletate le attività di predisposizione della Busta Economica digitale, il concorrente dovrà:

- cliccare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta economica;
- cliccare su "OK" per confermare l'invio.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera P vengono indicati i "Punteggi proporzionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione allo spread offerto.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

Tablelle dei criteri proporzionali (P) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

Criterion n.	Criterion	Punti P	Punti T
1	Spread in aumento sulle giacenze di cassa del Comune	20	
2	Spread in aumento/diminuzione sulle anticipazioni di Tesoreria	5	
3	N. di tesorerie comunali gestite in Friuli Venezia Giulia		45
TOTALE PUNTI		70	

18.2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta economica

	PUNTEGGIO
Compenso annuo forfettario onnicomprensivo	30
TOTALE	30

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA TECNICA

criterio 1: Spread relativo al tasso di interesse attivo annuo

		(Spread più basso – Spi)	
Punteggio concorrente i-esimo	=	_____	X 20
		(Spread più basso – Spread più alto)	

dove:

Pci = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

Spi= spread offerto dal concorrente i-esimo del quale si calcola il punteggio;

Spread più basso = spread più basso offerto confrontando tutti i Spi (peggiore offerta presentata);

Spread più alto = spread più alto offerto confrontando tutti i Spi (migliore offerta presentata).

criterio 2: Spread relativo al tasso di interesse passivo annuo

		(Spread più alto – Spi)	
Punteggio concorrente i-esimo	=	_____	X 5
		Spread più alto – Spread più basso	

dove:

Pci = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

Spi= spread offerto dal concorrente i-esimo del quale si calcola il punteggio;

Spread più basso = spread più basso offerto confrontando tutti i Spi (migliore offerta presentata);

Spread più alto = spread più alto offerto confrontando tutti i Spi (peggiore offerta presentata).

criterio 3: Numero di tesorerie comunali gestite in Friuli Venezia Giulia al momento dell'offerta:

Il punteggio tabellare (max45punti) verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della seguente tabella:

<i>N. DI TESORERIE COMUNALI GESTITE IN FVG</i>	<i>PUNTI ATTRIBUITI</i>
nessuna	0
da 1 a 5	5
da 6 a 10	15
da 11 a 15	25
da 16 a 20	35
oltre 20	45

18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

criterio: Compenso annuo forfettario onnicomprensivo

		(BA – CAOi)	
Punteggio concorrente i-esimo	=	_____	X 30
		(BA – CAO min)	

dove:

BA= base annua d'appalto (6.000,00 al netto dell'IVA di legge);

CAOi = corrispettivo annuo onnicomprensivo offerto dal concorrente i-esimo;

CAOmin = minor corrispettivo annuo onnicomprensivo offerto (migliore offerta presentata).

18.5. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La stazione appaltante procederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria, sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica.

Non si procederà alla riparametrazione del punteggio complessivo sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punti totali.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica si terrà nel giorno, ora e luogo indicati nel bando di gara presso la sede del Comune di Gemona del Friuli, a Gemona del Friuli, Piazza Municipio, 1 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come pubblico uditore.

Eventuali modifiche di giorno o di orario sono comunicate sul Portale per il tramite della funzionalità Messaggi della RdO e pubblicate sul profilo del Committente della Stazione appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Parimenti le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati agli operatori economici per il tramite della funzionalità Messaggi della RdO del Portale almeno 24 ore prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica, la commissione di gara procederà, operando attraverso il Portale, allo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
- 2) Successivamente la commissione di gara procederà a:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
 - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse a Portale e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla commissione di gara, né dalla Stazione Appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il RUP si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione di gara, nominata dal RUP, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della procedura di gara nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La commissione di gara è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore di cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione di gara(d'ora in poi "commissione") è responsabile, tra l'altro, della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e, ove richiesto, può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione di gara e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di gara in seduta pubblica procederà sul Portale all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all'apertura sul Portale della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

All'esito delle predette operazioni, la commissione di gara prende atto della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ragione del punteggio attribuito a ciascun operatore economico, derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti. L'Ente provvederà ad informare gli operatori economici di un tanto, tramite la funzionalità Messaggi della RdO.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP provvede a comunicare, tempestivamente al **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione di gara e/o dei propri uffici, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione di gara trasmette le risultanze di gara al RUP, trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1) (verifica motivi di esclusione art. 80 e 83 del Codice).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per danni nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune a tutela di danni derivanti da:

- Inadempienze ai doveri professionali, verificatesi o commesse con colpa;
- Perdita di Documenti;
- Sanzioni Fiscali;

- Privacy

retroattività di almeno 3 anni e prevede l'eventuale estensione per un periodo maggiore, e postuma, nel rispetto dei massimali assicurati.

In caso di riunione di concorrenti o di aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 103, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 450,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Gemona del Friuli – Piazza Municipio, 1 (UD).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è GA Service del Dott. Gilberto Ambotta.

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'utilizzo del portale <https://eappalti.regione.fvg.it>.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile

dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott.ssa Daniela Ponta

(documento firmato digitalmente)